

**CONTRATTO PER LA DIFFUSIONE E IL SUPPORTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE
TECNOLOGICA VERSO IL NODO DEI PAGAMENTI (PagoPA)**

tra

ANCI Digitale S.p.A. (di seguito anche solo, "ANCI Digitale"), con sede legale in Roma, via dei Prefetti, n. 46, Codice Fiscale 15483121008; nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e

_____ (di seguito, anche solo il "Partner"), con sede legale a in _____, via _____, Partita IVA _____ e Codice Fiscale _____, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

PREMESSO CHE

- ANCI Digitale è società *in house* dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI (di seguito, anche solo "ANCI") e Aci Informatica S.p.A., per la creazione di servizi informativi, banche dati e servizi telematici destinati al sistema delle Autonomie Locali e dei Comuni;
- ANCI Digitale soddisfa le condizioni per la qualificazione di società *in house* di cui all'art. 2, comma 1, lett. "o", del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- ANCI Digitale ha per oggetto sociale esclusivo l'erogazione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ANCI, dell'ACI e dei loro associati (di seguito, per gli associati di ANCI, anche solo gli "Enti");
- ANCI ha affidato in via diretta ad ANCI Digitale la produzione, tra gli altri, del servizio tecnologico capace di gestire i processi di interazione con il nodo dei pagamenti "PagoPA" (di seguito "EasyPA"), per l'esecuzione di pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e avente ad oggetto il supporto ai Comuni per il raggiungimento degli standard tecnici definiti nelle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi". In particolare, per servizio "EasyPA" si intendono le componenti tecnologiche e di *business* che permettono alle amministrazioni e ai cittadini di essere *compliant* con le regole tecniche e di processo definite da PagoPA S.p.A., nonché il servizio accessorio di "conservazione digitale";

- ANCI Digitale opera su tutto il territorio nazionale in modo diretto o tramite l'ausilio di soggetti terzi ed è interessata ad attivare specifici accordi con il Partner per la fase operativa del servizio "EasyPA", al fine di agevolare la diffusione dello stesso;
- il Partner è stato selezionato ad esito di procedura indetta da ANCI Digitale nel rispetto delle norme di legge e del proprio Regolamento in materia, ed è interessato a svolgere l'attività di diffusione del servizio "EasyPA" tra gli Enti, mettendo a disposizione la propria organizzazione, nonché proponendo il *know how* e l'esperienza della propria forza vendita e tecnica;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO
QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle Premesse

1.1. Le premesse e gli allegati, nonché ogni documento in essi richiamato seppur non materialmente allegato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, sì da costituirne unico e inscindibile contesto, anche a fini obbligatori e/o ermeneutici.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

2.1. Il presente contratto ha ad oggetto il rapporto di collaborazione tra ANCI Digitale e il Partner, per la diffusione e il supporto nella produzione del servizio "EasyPA", meglio definito all'**Allegato**

A. Nell'ambito di tale rapporto il Partner:

- a. potrà effettuare attività informativa e promozionale presso gli Enti segnalati da ANCI Digitale;
- b. qualora se ne presenti l'occasione, potrà a proprio giudizio effettuare per conto di ANCI Digitale attività informativa e promozionale anche presso Enti non preventivamente indicati da ANCI Digitale, previa comunicazione scritta a quest'ultima;
- c. realizzerà quanto necessario a garantire l'integrazione tecnica tra i sistemi dell'Ente e quanto richiesto da ANCI Digitale per l'attivazione del servizio "EasyPA";

Art. 3 – Svolgimento della collaborazione

3.1. Il presente accordo di collaborazione ha carattere strettamente personale; non è, perciò, trasmissibile ad altri. Il subappalto è ammesso nei limiti di legge e comunque previa autorizzazione scritta di ANCI Digitale.

3.2. Il Partner svolgerà la propria attività con piena autonomia, anche organizzativa e operativa, senza alcun vincolo di subordinazione.

3.3. Al Partner non sarà attribuito alcun potere di rappresentanza, esso non potrà impegnare in alcun modo ANCI Digitale nei confronti di terzi.

Art. 4 – Compiti e obblighi dei contraenti

4.1. Fermo quanto alle lettere b) e c) dell'art. 2.1., il Partner potrà svolgere le attività oggetto del presente contratto su tutto il territorio nazionale e senza alcun vincolo di esclusiva o limitazioni di sorta, né per il Partner né per ANCI Digitale. Quest'ultima resta libera – e dichiara di intendere – di avvalersi di o comunque cooperare con altri Partner per la medesima o altre forme di collaborazione sul territorio nazionale relative al servizio "Easy PA".

4.2. Nell'espletamento della collaborazione, il Partner dovrà attenersi alle direttive generali di ANCI Digitale e svolgerà la propria attività con diligenza e adeguatezza, in maniera del tutto autonoma e al di fuori di ogni vincolo, né di dipendenza, né di rapporto stabile di collaborazione, né di mandato e/o agenzia nei confronti di ANCI Digitale.

4.3. Il Partner si impegna ad indicare ad ANCI Digitale i riferimenti delle persone in forza al settore commerciale di cui il Partner potrà avvalersi per l'espletamento degli incarichi affidati.

4.4. Il Partner, nelle attività oggetto del presente contratto, dovrà coordinarsi e confrontarsi con i referenti commerciali di ANCI Digitale i cui nominativi saranno comunicati a seguito di richiesta.

4.5. ANCI Digitale metterà a disposizione del Partner tutti gli strumenti utili e la documentazione necessaria a garantire l'efficacia delle attività oggetto del presente contratto.

Art. 5 – Marchi e segni distintivi

5.1. Il Partner è tenuto ad usare i marchi, i nomi o altri segni distintivi, nonché schemi, modelli o specifiche metodologie anche informatiche di ANCI Digitale al solo fine di identificare i servizi di quest'ultima e di fornire informazioni su di essi, comunque nel solo contesto dello svolgimento delle attività disciplinata dal presente contratto. Deve ritenersi inteso che tale uso viene fatto nell'esclusivo interesse di ANCI Digitale.

5.2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale su tali nomi o altri segni distintivi, nonché schemi, modelli o specifiche metodologie anche informatiche spetteranno unicamente ad ANCI Digitale, che ne rimarranno gli esclusivi proprietari.

5.3. ANCI Digitale autorizza espressamente il Partner a riprodurre il proprio nome commerciale, il proprio marchio e ogni altro segno distintivo, su tutti i documenti commerciali per lo sviluppo dei prodotti e dei servizi offerti da ANCI Digitale. Tale diritto è concesso al Partner gratuitamente.

5.4. Il diritto di usare i marchi, nonché i nomi o segni distintivi di ANCI Digitale, cessa immediatamente con la risoluzione o la cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto.

Art. 6 – Segreti aziendali e commerciali

6.1. Il Partner si impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione del presente contratto, segreti aziendali o commerciali di ANCI Digitale o altre notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza attraverso la sua attività in esecuzione del contratto, né ad utilizzare tali segreti o notizie riservate per fini estranei al presente contratto.

Art. 7 – Corrispettivi

7.1. A fronte delle attività di supporto correttamente svolte, ANCI Digitale riconosce al Partner entro il limite massimo di cui all'art. 10.2. un compenso onnicomprensivo, in percentuale pari al 25%, sulla sommatoria dell'ordinato acquisito nel periodo di durata del presente contratto per il servizio "EasyPA" offerto agli Enti presso cui il Partner abbia svolto l'attività di cui al precedente art. 2 fino al raggiungimento di 50 contratti acquisiti. Dal 51esimo contratto acquisito, ANCI Digitale riconosce al Partner un compenso onnicomprensivo, in percentuale pari al 30%, sulla sommatoria dell'ulteriore ordinato acquisito nel periodo di durata del presente contratto per il servizio "EasyPA" offerto agli Enti presso cui il Partner abbia svolto l'attività di cui al precedente art. 2. Tale corrispettivo si intende in ogni caso soddisfacente anche delle attività tecniche di cui alla lettera c) dell'art. 2.1. In ogni caso, nulla sarà dovuto al Partner per eventuali ordini acquisiti successivamente al periodo di durata del contratto, anche se con Enti presso i quali il Partner abbia svolto la propria attività di cui al precedente art. 2.

7.2. ANCI Digitale effettuerà la fatturazione nei confronti degli Enti, retrocedendo al Partner la quota dovuta. ANCI Digitale, nel suo ruolo di parte contraente verso i Clienti finali, provvederà alla fatturazione verso gli stessi, adottando un modello di fatturazione basato su uno schema a canone annuale anticipato.

7.3. Il Partner potrà fatturare contestualmente verso ANCI Digitale la quota prevista nel presente Accordo. La liquidazione da parte di ANCI Digitale delle fatture emesse dal Partner sarà allineata al ricevuto incasso dai Clienti finali. ANCI Digitale provvederà ad inviare mensilmente al Partner un

report contenente tutte le fatture emesse verso i Clienti finali, con indicazione dei valori economici, del periodo di competenza e dell'eventuale saldo delle stesse.

7.4. Il Partner si impegna a non esigere il pagamento delle fatture emesse verso ANCI Digitale, prima che le corrispondenti fatture emesse da ANCI Digitale non siano state saldate dai Clienti finali.

7.5. ANCI Digitale si impegna ad intervenire con la massima diligenza nell'azione di recupero dei crediti certi, liquidi ed esigibili dai Clienti finali adottando ogni strumento stragiudiziale a disposizione. Superata la fase stragiudiziale del processo di recupero crediti, le Parti si impegnano ad individuare congiuntamente la strategia di intervento ritenuta più efficace.

Art. 8 – Affari non conclusi

8.1. Qualora il contratto tra ANCI Digitale e uno degli Enti presso cui il Partner abbia svolto le attività di cui al precedente art. 2 sia risolto, per qualsiasi ragione, prima della sua naturale scadenza, non spetterà al Partner alcun corrispettivo sulla parte non eseguita.

Art. 9 – Spese delle parti contraenti

9.1. Tutte le spese che il Partner sosterrà nello svolgimento della sua attività di collaborazione, saranno a suo completo carico e si intenderanno comunque incluse nel corrispettivo di cui all'art. 7, ove dovuto, salvo ipotesi o situazioni eccezionali comunque espressamente e preventivamente autorizzate per iscritto da ANCI Digitale.

Art. 10 – Decorrenza, durata e valore massimo della collaborazione

10.1. Il presente contratto ha efficacia a decorrere dal _____ e deve intendersi a tempo determinato, con durata massima di 18 mesi.

10.2. Il contratto cesserà di produrre effetti, e dovrà intendersi quindi risolto, anche prima della scadenza di cui al punto precedente, al raggiungimento del corrispettivo massimo riconoscibile da ANCI Digitale al Partner, pari a € 150.000,00. In tal caso, tuttavia, il Partner è comunque tenuto a completare, senza maggiori oneri per ANCI Digitale, le attività di cui al precedente art. 2.1., lett. c), per cui era impegnata nei confronti dei diversi Enti alla data della risoluzione anticipata.

10.3. In ogni caso, ciascuna delle parti, a propria insindacabile volontà, potrà recedere dal presente contratto mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c., dando all'altra preavviso di almeno 30 giorni senza che ciò determini la formazione di alcun onere, pretesa o indennizzo di sorta.

10.4. Durante il periodo di preavviso, il Partner è comunque tenuto a svolgere le eventuali attività in corso nel rispetto del presente contratto.

Art. 11 – Restituzione di beni e documenti

11.1. Alla cessazione del presente contratto, fermo quanto agli articoli 5 e 6, il Partner sarà tenuto a restituire ad ANCI Digitale, senza indugio né dilazione, tutti gli eventuali beni e documenti affidati o comunque posseduti e relativi all'esecuzione del contratto, senza diritto alcuno di farne o trattenere copia, fatta eccezione per la sola documentazione da conservarsi per legge, della quale è comunque assolutamente vietato l'impiego per fini diversi da quelli di cui alla legge in questione.

Art. 12 – Obblighi nei confronti del personale e in materia di sicurezza

12.1. Il Partner è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

12.2. Il Partner si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Partner anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

12.3. Il Partner si impegna alla integrale osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e alle eventuali altre disposizioni normative che venissero emanate ed entrassero in vigore nella vigenza del contratto.

Art. 13 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

13.1. Il Partner dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti.

13.2. In caso di inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui sopra, ANCI Digitale intenderà risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Partner sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ANCI Digitale stessa.

13.3. Il Partner è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

13.4. Eventuali provvedimenti normativi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili al presente rapporto contrattuale.

Art. 14 – Obblighi relativi alla normativa in materia di anticorruzione

14.1. Con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione il Partner dichiara espressamente di avere piena conoscenza e di rispettare, per quanto di propria competenza, le disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i., le relative delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché le norme del Codice Etico, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, e il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati da ANCI Digitale e pubblicati nelle forme di legge.

14.2. Il mancato adempimento dell’obbligo, come sopra assunto, da parte del Partner costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà ANCI Digitale a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando che in tal caso il Partner sarà tenuto a risarcire qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, ad ANCI Digitale stessa.

Art. 15 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, art. 46

15.1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Partner dichiara espressamente che lo stesso non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i. e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione delle stesse.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

16.1. È facoltà di ANCI Digitale, ai sensi dell’art. 1453 c.c. e fermo quanto previsto dall’art. 1454 c.c., risolvere immediatamente il contratto con effetto immediato e senza preavviso, mediante semplice comunicazione scritta di volersi avvalere della presente clausola, quando ricorra un grave inadempimento.

16.2. Si considera grave inadempimento agli effetti di cui sopra:

- la violazione degli obblighi ai precedenti art. 4.2, 5.1, 6, 12, 13 e 14;

16.3. ANCI Digitale potrà altresì risolvere il contratto con effetto immediato e senza preavviso ove risulti che il Partner non disponesse o abbia perduto, anche in corso di esecuzione del contratto, i requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

16.4. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

17.1. Le parti contraenti, con riferimento ai dati personali e commerciali quivi contenuti, si impegnano reciprocamente ad effettuare il trattamento nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. n. 196/2003, ed avranno cura di usare la massima riservatezza e discrezione nella tenuta dei dati (e nella loro conseguente protezione) dei quali verranno a conoscenza durante il presente rapporto contrattuale.

17.2. Ciascuna parte contraente dichiara espressamente di acconsentire al trattamento dei dati personali ad essa riferibili da parte dell'altra per le finalità connesse all'esecuzione del contratto stesso. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 18 – Foro competente

18.1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Contratto.

18.2. In caso di mancato accordo, il foro competente è in via esclusiva quello di Roma.

Art. 19 – Clausola integrativa

19.1. Le disposizioni che precedono sono correlate e inscindibili tra loro.

19.2. Il presente contratto abroga e sostituisce qualsiasi accordo o intesa precedente, scritto/a o verbale, intervenuto/a tra le parti sulla materia oggetto del contratto.

19.3. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità.

19.4. L'eventuale nullità di una o più clausole del presente contratto non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

19.5. Il presente contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo diverso accordo tra le parti e nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente.

Allegati

- **Allegato A:** servizi "EasyPA"

Letto, approvato e sottoscritto

_____ lì, _____

FIRMA

Per ANCI Digitale, il legale rappresentante *pro tempore*

Per il Partner, _____

Dichiaro di accettare le clausole di cui al presente contratto. In particolare, accetto espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

Art. 5 – Marchi e segni distintivi

Art 6 – Segreti aziendali e commerciali

Art. 7 – Corrispettivi

Art. 8 – Affari non conclusi

Art. 9 – Spese delle parti contraenti

Art. 13 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 14 – Obblighi relativi alla normativa in materia di anticorruzione

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

Art. 18 – Foro competente

FIRMA

Per ANCI Digitale, il legale rappresentante *pro tempore*

Per il Partner, _____
